

# **STATUTO C.R.A.L. A.P.A.M.**

## **TITOLO I**

### **Denominazione - Sede**

#### **Art.1**

E' costituito con sede in Mantova (MN), Via Dei Toscani c.m., il Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratore A.P.A.M., denominato "C.R.A.L. A.P.A.M."

## **TITOLO II**

### **Scopo ed Oggetto**

#### **Art. 2**

L'associazione, che è basata su principi solidaristici e di aggregazione sociale e non ha scopi di lucro, si propone di promuovere, nell'ambito della sua sfera di competenza e nell'ottica di offrire ai propri soci idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze sportive, ricreative e culturali, le seguenti iniziative di tipo primario:

- ricreativo dopolavoristico;
- turistico;
- folkloristico;
- culturale;
- sportivo;

e di tipo ausiliario:

- convenzione ferie;
- convenzione acquisti. .

#### **Art. 3**

Il C.R.A.L. A.P.A.M. , per la sua funzionalità e sopravvivenza, deve essere sempre apolitico e autonomo ed aderire ad una organizzazione nazionale dopolavoristica, apolitica ed autonoma.

#### **Art. 4**

Per il conseguimento degli scopi anzidetti l'Associazione assume i seguenti compiti:

- A) gestire immobili ed impianti sportivi-ricreativi e culturali;
- B) proporre e garantire i servizi di assistenza sociale, economica, culturale, sportiva, finanziaria e assicurativa, anche attraverso specifiche gestioni e convenzioni con terzi operatori;
- C) perseguire finalità sportive, culturali e ricreative attraverso la gestione di attività nei campi dell'informazione, della cultura, dello sport, dello spettacolo e della ricreazione in genere; ricorrendone le esigenze potranno essere costituite sezioni di attività per i diversi servizi offerti;

- D) partecipare attivamente all'approntamento e alla gestione delle attività connesse alla promozione e allo svolgimento di manifestazioni e incontri di natura sportiva-ricreativa e culturale;
- E) gestire, nell'ambito delle proprie sedi, punti di ristoro e mense per i soli soci effettivi di cui al successivo art. 5, con somministrazione di alimenti e bevande anche alcoliche e superalcoliche ed attività similari, .

### **TITOLO III**

#### **Soci**

##### **Art. 5**

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci effettivi dell'Associazione i dipendenti A.P.A.M., i pensionati A.P.A.M., le vedove/i di dipendenti A.P.A.M..che condividano gli scopi dell'associazione e che si impegnino a realizzarli.

Potranno essere ammessi all'Associazione, in qualità di soci aggregati, anche persone che non facciano parte delle categorie sopra descritte, con diritto di partecipazione alle sole attività svolte presso una delle sedi del C.R.A.L., prescelta al momento della richiesta di adesione, e con i vincoli e le riserve contenute nell'apposito regolamento che eventualmente verrà adottato con riferimento alla specifica sede.

##### **Art. 6**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta, impegnandosi di attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di socio.

##### **Art. 7**

I soci sono obbligati a versare un contributo associativo annuale. Tale quota associativa dovrà essere determinata annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione, con delibera del Consiglio Direttivo, e verrà corrisposta, per quanto riguarda i soci dipendenti dell'A.P.A.M., a mezzo di trattenuta operata mensilmente dall'azienda e per quanto riguarda gli altri soci in una unica soluzione da versare entro il primo mese di iscrizione.

### **TITOLO IV**

#### **Recesso - Esclusione**

##### **Art.8**

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte .

Il recesso è consentito con preavviso di mesi due.

#### **Art. 9**

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo associativo annuale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'associazione.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

#### **Art. 10**

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera. I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

### **TITOLO V**

#### **Fondo Comune**

##### **Art. 11**

Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali; da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

Il fondo comune non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione e all'atto del suo scioglimento dovrà essere devoluto, per la parte eccedente i debiti dell'associazione, a fini di pubblica utilità o beneficenza, e comunque ad enti morali.

#### **Esercizio Sociale**

##### **Art. 12**

L'esercizio sociale va dall'1.01 al 31.12 di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dalla Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

#### **Sezioni speciali**

##### **Art. 13**

Fanno parte dell'associazione le sezioni speciali che si occupano di :

- attività ricreative dopolavoristiche;
- attività turistiche;
- attività culturali;
- attività sportive;

A tali sezioni aderiscono tutti coloro che sono interessati alle rispettive discipline. Gli aderenti alle diverse sezioni debbono essere soci dell'associazione.

La direzione e l'organizzazione di ogni sezione è affidata ad un Comitato, composto da uno o più Consiglieri, eletto dal Consiglio Direttivo dell'Associazione (si veda art. 21). Qualora un Comitato di sezione sia composto da più di un consigliere dovrà essere indicato dal Consiglio Direttivo un responsabile.

Ogni Comitato di Sezione deve:

- a) applicare lo Statuto Sociale ed attenersi ad esso e alle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo;
- b) predisporre il programma delle attività che dovrà essere esaminato ed approvato dal Consiglio Direttivo;
- c) gestire organizzativamente e tecnicamente il programma concordato con il Consiglio Direttivo.

## **TITOLO VI**

### **Organi dell'Associazione**

#### **Art. 14**

Sono organi dell'associazione:

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Collegio dei revisori.

#### **Assemblee**

#### **Art. 15**

Compongono l'assemblea degli associati tutti i soci effettivi regolarmente iscritti.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno otto giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove, purchè nell'ambito della Provincia di Mantova), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

Le assemblee possono svolgersi, a discrezione del Consiglio Direttivo, anche in forma referendaria.

#### **Art.16**

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo ed il bilancio di previsione;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva l'attività che si intende svolgere durante l'anno;
- e) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori o da almeno il 5% dei soci effettivi.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

#### **Art. 17**

L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, nominando i liquidatori.

#### **Art. 18**

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nelle assemblee hanno diritto di partecipazione e di voto tutti i soci effettivi. Non hanno diritto di partecipazione e di voto i soci aggregati di cui all'art. 5.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

#### **Art. 18-bis**

Allorquando le assemblee si svolgano in forma referendaria, le delibere sono valide a maggioranza assoluta dei voti espressi.

#### **Art. 19**

Le delibere sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modifiche al presente statuto, in deroga a quanto disposto dall'art. 18, devono essere prese con il voto favorevole dei due terzi dei soci iscritti, anche qualora il voto sia espresso in forma referendaria.

#### **Art. 20**

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice presidente o da persona delegata per iscritto dal Presidente stesso.  
La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

#### **Consiglio Direttivo**

##### **Art. 21**

Il Consiglio Direttivo è formato da 9 membri eletti a votazione tra i soci effettivi. In caso di rinuncia da parte di qualcuno degli eletti è chiamato a far parte del Consiglio

il candidato che ha conseguito, nell'ordine, il maggior numero di preferenze.

Non possono essere eletti quali membri del Consiglio Direttivo i soci aggregati.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice presidente, il Segretario/ Cassiere, i Consiglieri preposti ai comitati di sezione di cui all'art. 13 .

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da un singolo consigliere, e comunque almeno una volta al mese.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Associazione. Spetta pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
- c) compilare i regolamenti interni, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alla attività sociale;
- e) deliberare sulla costituzione e scioglimento delle Sezioni Speciali ;
- f) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle sezioni in cui si articola la vita della associazione;

In particolare gli incarichi dei consiglieri saranno così ripartiti:

- 1) Presidente: viene eletto dal Consiglio Direttivo ed ha la rappresentanza e la firma legale dell' Associazione. Egli inoltre presiede le riunioni, assegna gli incarichi e coordina le attività del Circolo. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono espletate dal Vice Presidente o da persona appositamente delegata dal presidente medesimo.
- 2) Vice Presidente: sostituisce il Presidente ogni qualvolta ne riceve l'incarico dallo stesso o in quelle funzioni che gli vengono specificatamente attribuite;
- 3) Consiglieri alle attività ricreative dopolavoristiche: sono demandati alla gestione ed organizzazione delle attività ricreative dopolavoristiche.  
L'incarico dovrà essere conferito ad ognuno di loro con preciso riferimento alla sede presso la quale le attività saranno svolte.
- 4) Consiglieri al turismo: promuovono le gite;
- 5) Consiglieri alla cultura : promuovono tutte quelle iniziative sociali riguardanti la specifica sezione.
- 6) Consiglieri allo sport: promuovono gare ed iniziative aventi carattere sportivo autonome o del C.R.A.L. o in adesione con altri circoli;
- 7) Consigliere segretario e cassiere: cura la segreteria, tiene la cassa, effettua le registrazioni, emette gli ordini di pagamento e di incasso, redige i bilanci.

Al di fuori degli incarichi sopra indicati il Consiglio Direttivo potrà comunque nominare uno o più consiglieri delegati, determinandone deleghe e poteri.

#### **Art. 22**

L'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione compete al Consiglio Direttivo.

Tuttavia al fine di rendere maggiormente snello il modo di amministrare l'Associazione, le delibere riguardanti gli atti di ordinaria amministrazione di specifico ed esclusivo interesse delle varie sezioni potranno essere prese, in deroga a quanto sopra precisato, congiuntamente dal Presidente, dal Vice-Presidente e dal responsabile della specifica sezione.

#### **Art. 23**

Il presidente ha la facoltà autonoma di destituire immediatamente e con comunicazione scritta dall'incarico i Consiglieri o i Revisori che non partecipano a più di 5 (cinque) riunioni consecutive e che non curano i settori loro affidati, compromettendo la funzionalità del C.R.A.L..

#### **Art. 24**

In caso di mancanza o destituzione di uno o più componenti il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione, con deliberazione approvata anche dal Collegio dei Revisori. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

### **Il Collegio dei Revisori**

#### **Art. 25**

Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri .

Esso viene eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

#### **Art. 26**

Il Collegio dei Revisori deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio ed alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

#### **Art. 27**

Il Collegio dei Revisori nomina nel suo seno un Presidente che controfirmerà tutti i verbali.

Il Collegio può convocarsi autonomamente su iniziativa di uno dei suoi componenti ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

I Revisori dei conti hanno il diritto di accedere a tutte le scritture contabili ed a tutti i verbali del C.R.A.L..

#### **Art. 28**

Il Collegio dei Revisori, qualora riscontri gravi e comprovate mancanze nella gestione del C.R.A.L. può, con lettera circolare a tutti i soci, destituire il Consiglio di Amministrazione da ogni attività e convocare l'Assemblea per indire nuove elezioni.

#### **Art. 29**

L'Assemblea straordinaria di cui all'art. 28 deve essere indetta entro un mese dalla destituzione del Consiglio e può anche riconfermare il Consiglio sospeso.

Nel frattempo, l'Ufficio di Presidenza, di Segreteria e di Cassa sarà acquisito per la sola ordinaria amministrazione dal Collegio dei Revisori.

#### **Art. 30**

Trascorso un mese o qualora non sia stata indetta l'Assemblea per colpa o negligenza del Collegio dei Revisori, i suoi componenti saranno responsabili in solido per i danni arrecati al C.R.A.L..

#### **Emolumenti**

#### **Art. 31**

Gli incarichi sono sempre gratuiti e danno diritto al solo rimborso delle spese vive documentate.

#### **TITOLO VII**

#### **Scioglimento**

#### **Art. 32**

Lo scioglimento del C.R.A.L. può avvenire con le modalità previste dall'art. 19 o d'Ufficio dopo che per due anni consecutivi si sia resa impossibile l'approvazione dei bilanci o il rinnovo delle cariche.

#### **Art. 33**

In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci, determinandone i poteri, e stabilirà la destinazione dell'eventuale residuo attivo della liquidazione, che dovrà, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 11, essere devoluto a fini di pubblica utilità o beneficenza, e comunque ad enti morali.

#### **Norma finale**

#### **Art. 34**

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.